

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969

(19<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TOGNI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Rinvio della discussione:

« Agevolazioni per l'edilizia » (299):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 243, 244
ANDÒ . . . . .	244
CROLLALANZA . . . . .	244
MADERCHI . . . . .	243, 244
PERRI . . . . .	243, 244

##### Discussione e approvazione:

« Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati » (317-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	239, 241
AIMONI . . . . .	241
AVEZZANO COMES, relatore . . . . .	240
MASSOBRIO . . . . .	241
PERRI . . . . .	241
TERRANA, sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile . . . . .	241

##### Rinvio della discussione:

« Riscatto della ferrovia in regime di concessione Sondrio-Tirano » (586):

PRESIDENTE . . . . .	244
----------------------	-----

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Abenante, Andò, Avezzano Comes, Bargellini, Bonazzi, Cavalli, Crollalanza, Fabretti, Florena, Genco, Indelli, Maderchi, Massobrio, Noè, Perri, Piccolo, Raia, Spagnolli, Spasari, Tansini, Togni, Venturi e Vollger.

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Lo Giudice e per i trasporti e l'aviazione civile Terrana.

P I C C O L O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati » (317-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato

dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**A V E Z Z A N O C O M E S**, *relatore*.  
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il presente disegno di legge — già approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1968 — è stato in seguito da noi approvato con qualche lieve modificazione; ritornato all'altro ramo del Parlamento, il testo è stato nuovamente innovato, anche se in maniera non sostanziale rispetto a quanto noi avevamo deliberato

Riferirò dunque brevemente su queste nuove modifiche dichiarando fin d'ora di essere favorevole alla loro approvazione.

All'articolo 1, la Camera dei deputati propone che sia richiesto, prima di sopprimere o interrompere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade ferrate dello Stato, il parere delle amministrazioni comunali interessate e si proceda quindi all'esproprio dei diritti di transito sui passaggi stessi, secondo le norme vigenti in tema di esproprio.

Come certo ricorderete, invece, la nostra Commissione aveva proposto la corresponsione al proprietario di una indennità commisurata al danno prodotto.

L'articolo 2 del nuovo testo prevede i provvedimenti in alternativa che l'avente diritto può chiedere, subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, la costruzione di un cavalcavia o di un sottovia o la adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi da parte dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La Camera dei deputati subordina tali richieste all'accettazione, entro il termine stabilito, dell'indennità offerta dall'azienda.

L'articolo 3 (già articolo 4) è stato approvato integralmente dalla Camera dei deputati nel testo da noi predisposto.

L'articolo 4 (già articolo 3), nella dizione approvata dal Senato, proponeva che l'indennizzo all'avente diritto venisse stabilito con provvedimento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da essa notifica-

to; tale indennizzo viene soppresso dalla Camera dei deputati e sostituito, come si legge nell'articolo 1, dall'esproprio.

Il secondo comma dell'articolo in esame, che prevede l'approvazione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei progetti e dei preventivi di spesa per le opere o per gli impianti da eseguire ai sensi degli articoli 1 e 2, è stato approvato integralmente dalla Camera con l'aggiunta che tali norme sono valide anche per il precedente articolo 3.

La Camera dei deputati ha proposto poi altri due commi aggiuntivi all'articolo 4 così formulati:

« Quando le opere sono eseguite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, questa ha in ogni caso facoltà di richiedere agli obbligati il deposito di una somma non superiore all'ammontare del costo preventivato.

Per il rimborso delle spese inerenti alle opere eseguite dall'Azienda, restano salve le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, contenente il testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali ».

All'articolo 6 si precisa che le disposizioni del disegno di legge si applicano anche per i passaggi a livello che rientrano nella competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per quanto concerne le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, nonchè le tramvie extraurbane.

La Camera dei deputati ha approvato sostanzialmente tale articolo chiarendolo tuttavia maggiormente ed aggiungendo che l'onere relativo graverà sui fondi iscritti nel capitolo 5094 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il 1969 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi.

L'articolo 7, infine, nel testo da noi accolto prevedeva che l'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento facesse carico ai fondi iscritti nel capitolo n. 509 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 19<sup>a</sup> SEDUTA (21 maggio 1969)

per l'esercizio 1968, e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi, in dipendenza della legge 6 agosto 1967, n. 688, e successivi provvedimenti legislativi in materia.

La Camera dei deputati ha apportato delle modificazioni formali escludendo i casi previsti dal precedente articolo 6, e proponendo che l'onere faccia carico all'esercizio 1969, sempre dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Da quanto esposto risulta evidente che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo da noi approvato — come ho già detto all'inizio — sono di lieve entità e, pertanto, confido che la Commissione voglia dare voto favorevole al disegno di legge.

**A I M O N I .** Il nostro Gruppo concorda circa le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati poichè esse non costituiscono altro che un'aggiunta, un completamento alle norme stesse senza intaccarne la sostanza.

**M A S S O B R I O .** Ci associamo alle considerazioni svolte dal relatore dichiarandoci favorevoli al testo emendato dall'altro ramo del Parlamento.

**P E R R I .** Dichiaro anche io di approvare il nuovo testo del disegno di legge.

**T E R R A N A ,** *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, permettetemi innanzitutto di esprimere il mio compiacimento di trovarmi tra voi, essendo questa la prima volta che sono presente ad una seduta della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Sono qui in sostituzione del sottosegretario Sammartino, oggi impedito, ma già da tempo avevo chiesto al Gabinetto del mio Dicastero — che si occupa del coordinamento del lavoro dei sottosegretari di Stato presso le due Camere — di offrirmi l'occasione di venire al Senato per rendere omaggio ai componenti della 7<sup>a</sup> Commissione e complimentarmi per l'opera che essi svolgono.

Per quanto concerne il disegno di legge in esame il Governo non può che associarsi

alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore, senatore Avezzano Comes, e rallegrarsi per l'unanimità di consensi che il testo ha raccolto da tutte le parti politiche.

Mediante le modifiche proposte sia dal Senato che dalla Camera dei deputati al disegno di legge abbiamo raggiunto il risultato di una formulazione chiara e precisa delle varie norme e delle procedure che esse stabiliscono; anche per quanto riguarda la copertura del provvedimento mi pare si sia raggiunta una soluzione soddisfacente, per cui non mi resta che concludere invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore per la sua esauriente esposizione ed il rappresentante del Governo, onorevole Terrana, per il saluto che ha voluto rivolgere alla Commissione e che io contraccambio con la più grande cordialità.

Ringrazio inoltre tutti i Gruppi politici per l'unanimità espressa in ordine all'approvazione del provvedimento.

Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passo quindi a dar lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumità, può, sentite le amministrazioni comunali interessate, sopprimere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi stessi.

In caso di interclusione di fondi, l'Azienda dovrà, o ricostituire, a proprie spese, in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, le comunicazioni soppresse, ovvero deviarle su strade pubbliche o private, anche con attraversamento di fondi intermedi.

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 19<sup>a</sup> SEDUTA (21 maggio 1969)

La Camera dei deputati ha soppresso il terzo comma dell'articolo 1.

Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do quindi lettura del quarto comma dell'articolo 1 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norme vigenti in tema di esproprio per le opere interessanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

In alternativa con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'avente diritto all'attraversamento può, subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, entro il termine stabilito per l'accettazione dell'indennità offerta dall'azienda, la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere o i provvedimenti protettivi dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all'articolo 1, saranno a carico dell'avente diritto all'attraversamento.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ora ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 4 è stato soppresso.

Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I progetti ed i preventivi di spesa per le opere o per gli impianti da eseguire ai sensi degli articoli 1 e 2 saranno approvati con provvedimento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso provvedimento, da notificarsi all'avente diritto, saranno stabilite le condizioni e le modalità per i versamenti degli importi di cui al primo comma dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 4 aggiunti dalla Camera dei deputati:

Le norme del comma precedente si applicano anche al caso di cui all'articolo 3, sostituiti all'avente diritto gli obbligati al pagamento delle opere.

Quando le opere sono eseguite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, questa ha in ogni caso facoltà di richiedere agli obbligati il deposito di una somma non superiore all'ammontare del costo preventivato.

Per il rimborso delle spese inerenti alle opere eseguite dall'Azienda, restano salve le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, contenente il testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 19<sup>a</sup> SEDUTA (21 maggio 1969)

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 6.**

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i passaggi a livello delle ferrovie e tramvie extraurbane concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, sostituite alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le sue direzioni compartimentali, a seconda della rispettiva competenza, previo parere dell'azienda esercente.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 6, aggiunto dall'altro ramo del Parlamento:

L'onere relativo graverà sui fondi iscritti nel capitolo 5094 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il 1969 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 7 aggiunto dalla Camera dei deputati:

**Art. 7.**

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico ai fondi iscritti nel capitolo n. 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1969 e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi in dipendenza della legge 6 agosto 1967, n. 688, e successivi provvedimenti legislativi concernenti l'esecuzione del programma di costruzione e di opere in conto della seconda

fase del piano decennale, autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'edilizia » (299)**

**P R E S I D E N T E**. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'edilizia ».

In assenza del relatore, senatore Lombardi, impegnato in altra Commissione, propongo di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

**M A D E R C H I**. Onorevole Presidente, in considerazione del fatto che la discussione del disegno di legge n. 299 — per un insieme di ragioni — viene rinviata di seduta in seduta, chiedo se non sia il caso che esso venga esaminato congiuntamente con i disegni di legge n. 418 e n. 532, concernenti le abitazioni improprie, presentati rispettivamente dal senatore Andò e da me stesso.

**P R E S I D E N T E**. Le ricordo, senatore Maderchi, che i disegni di legge cui lei fa riferimento sono stati assegnati in sede referente all'esame della nostra Commissione e pertanto, allo stato attuale, non sarebbe possibile una loro discussione congiuntamente a quella del disegno di legge numero 299.

**P E R R I**. Ho il timore, onorevole Presidente, che eventuali abbinamenti al disegno di legge in titolo, anche se proceduralmente possibili, ne appesantiscano gravemente l'iter ritardando l'approvazione di un provvedimento obiettivamente urgente data la situazione di crisi in cui versa il merca-

to dell'edilizia, l'esaltazione raggiunta dai costi, il disagio di quanti operano in questo settore.

A mio giudizio, i colleghi presentatori dei disegni di legge numeri 418 e 532 potrebbero presentare emendamenti agli articoli del disegno di legge governativo raggiungendo ugualmente il risultato desiderato.

M A D E R C H I . Non siamo d'accordo.

P E R R I . Allora è inutile voler andare avanti. Esiste un problema di fondo: quello di concedere agevolazioni all'edilizia, nel senso di integrare gli stanziamenti per i mutui fondiari, che sono quelli che sono, e questo nel quadro di una politica di carattere non solo economica ma anche sociale.

Questo, del resto, è il punto fondamentale su cui la Commissione industria, sulla base della relazione del senatore Minnocci, si è lungamente soffermata in una delle sue sedute, in riferimento al disegno di legge numero 181, dal quale è stato stralciato il provvedimento in esame.

Ora penso che proprio per brevità bisognerebbe discutere prima questo disegno di legge. Mi rendo conto che la mia proposta sarà respinta, ma insisto in questo senso perchè si tratta, come ho detto, di una questione politica di fondo, cioè bisogna chiarire se si vuole o non si vuole introdurre nel nostro ordinamento un sistema adottato in tutte le parti del mondo. Se non si vuole lo si dica apertamente.

A N D O' . Signor Presidente, questo disegno di legge sulle agevolazioni per l'edilizia e i due provvedimenti che riguardano lo sbaraccamento hanno delle affinità solo per quanto riguarda la materia e per l'urgenza. Ma in effetti sono poi argomenti distinti ...

M A D E R C H I . Ma i fondi sono gli stessi!

A N D O' . D'accordo. Ora non mi interessa che siano riuniti in un unico disegno di legge o tenuti distinti; a me interessa che essi vengano trattati in questa occasione. E in tal senso anch'io, signor Presidente, faccio

formale richiesta, aderendo alla proposta del senatore Maderchi.

C R O L L A L A N Z A . Concordo con la proposta di abbinare la discussione dei tre disegni di legge.

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare gli onorevoli senatori di consentire alla Presidenza di esaminare la questione in quanto, se si dovesse optare per l'abbinamento della discussione dei disegni di legge, si deve passare dalla sede referente a quella deliberante.

Se non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge: « Riscatto della ferrovia in regime di concessione Sondrio-Tirano » (586)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto della ferrovia in concessione Sondrio-Tirano ».

Informo che, come risulta dal resoconto sommario di ieri, 20 maggio, la Sottocommissione per i pareri della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso avviso contrario sul disegno di legge in esame.

Poichè il parere non è ancora pervenuto, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge, al fine di conoscere le ragioni per le quali è stato emesso il suddetto parere. E poichè, secondo quanto mi è stato detto, si tratta soltanto di motivi di ordine tecnico, mi auguro che si provveda nel frattempo ad apportare, ove sia possibile, le opportune modifiche che ci consentano di superare le difficoltà ora esistenti.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*(La seduta termina alle ore 10,50).*